



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

C.a.p. 86090 - Part.Iva 00069890945 - Tel- 0865-57135 - Fax 0865 57113 - E-mail [info@comune.longano.is.it](mailto:info@comune.longano.is.it)  
P.e.c.: [comune.longano@pec.it](mailto:comune.longano@pec.it)

UFFICIO DEL SINDACO

29 OTT. 2016

ORDINANZA N. 23/2016

OGGETTO: Manifestazione ricreativa "Prima Festa della Castagna e del Vino" organizzata dalla Pro Loco Longano il giorno 31 ottobre 2016 - Provvedimenti.-

## IL SINDACO

PREMESSO che è stata concessa la disponibilità della Piazza Venezia per lo svolgimento di una manifestazione ricreativa, senza scopo di lucro, denominata "Prima Festa della Castagna e del Vino", organizzata dalla Associazione Pro Loco Longano da effettuarsi il giorno 31 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 24:00;

AL FINE di consentire il normale e funzionale svolgimento della manifestazione di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

PER MOTIVI attinenti alla tutela del patrimonio stradale e per esigenze di carattere tecnico;

## ORDINA

E' istituito il divieto temporaneo di sosta e di transito per tutti i veicoli nella piazza G. Venezia, il giorno 31 ottobre 2016 dalle ore 17:30 alle ore 24:00, per lo svolgimento di una manifestazione ricreativa denominata "Prima Festa della Castagna e del Vino" organizzata dalla Associazione Pro Loco Longano.

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché mediante i consueti metodi di diffusione;

Il Responsabile del Servizio di Vigilanza è altresì incaricato di apporre idonea segnaletica verticale atta ad evidenziare i divieti istituiti.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompletezza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso:



In Relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla approvazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Locale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle vigenti norme di legge.

Gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e del servizio di pubblica sicurezza e di viabilità.



Il Sindaco  
(dott. Antonio Ditri)